

ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL MANDAMENTO DI CHIOGGIA

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART.1

1° - L'Associazione del Commercio, Turismo, Servizi e Piccole e Medie Imprese (P.M.I.) del Mandamento di Chioggia, detta anche Confcommercio-Ascom di Chioggia di seguito chiamata Associazione, è l'Associazione Territoriale che comprende il Comune di Chioggia

2° - Essa ha sede in Chioggia Calle Nordio Marangoni 99, è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

ART.2

1° - L'Associazione aderisce all'Unione del Commercio, Turismo, Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia, di seguito chiamata Unione, Organizzazione che rappresenta in via esclusiva e diretta la Confcommercio a livello provinciale, il cui statuto accetta in ogni sua parte.

2° - L'Associazione opera in armonia con i principi statutari dell'Unione in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze all'interno del sistema organizzativo provinciale.

3° - L'Associazione rappresenta in via esclusiva l'Unione all'interno del territorio di cui all'art.1.

4° - E' compito primario degli Organi Dirigenti dell'Associazione esaminare e dibattere tutti i principi di unità ed operatività sindacale che derivano dalle decisioni dell'Unione e, nel rispetto della propria autonomia, uniformare la propria azione alle direttive sindacali dell'Unione stessa.

TITOLO II: SCOPI

ART.3

1° - Scopi dell'Associazione sono:

- fornire una sede di riunione e di rappresentanza nonché dare unitarietà d'intenti e di strategie agli operatori del commercio, del turismo, dei servizi e P.M.I. nell'ambito del territorio di cui all'art.1 e della sua sfera di influenza economico-commerciale;
- tutelare e difendere gli interessi generali del settore, di categoria e dei singoli associati; e rappresentare questi ultimi nei confronti di altre associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati;
- affermare e diffondere i valori etico-sociali che stanno alla base del commercio, del turismo,

- dei servizi e delle P.M.I. nonché i principi di tecnica e politica economica cui si ispira;
- espletare ogni adempimento che dalle leggi, dalle autorità e dalle decisioni dei suoi stessi organi siano ad essa direttamente affidati;
 - promuovere ed attuare iniziative e servizi a vantaggio degli associati;
 - studiare, coordinare e risolvere tutti i problemi di carattere generale che comunque interessano i settori associati nell'ambito del territorio di competenza;
 - organizzare corsi di aggiornamento professionale anche attraverso l'Unione, nonché riunioni e manifestazioni a carattere tecnico-commerciale, anche attraverso viaggi di studio in Italia e all'estero;
 - intervenire con funzioni conciliatrici in ogni caso di contrasto tra associati;
 - allacciare contatti e relazioni con chiunque sia interessato ai problemi del commercio, del turismo, dei servizi e delle P.M.I. attraverso lo scambio di informazioni e comunicazioni atte a determinare una migliore conoscenza dei problemi della categoria;
 - stimolare l'ammodernamento delle strutture di vendita delle aziende associate favorendo l'accesso al credito agevolato;
 - studiare, proporre, e nel caso promuovere quelle forme collettive di gestione commerciale che possono recare vantaggio diretto o indiretto agli associati e ai consumatori;
 - designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, commissioni, congressi, convegni e riunioni, nei quali la rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista;
 - prestare agli associati, sia sul piano generale che su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti e documenti di lavoro, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, servizi di informazione, nonché consulenza in materia tecnico-legale;
 - curare i rapporti e le eventuali adesioni ad organizzazioni, enti ed istituti che agiscono nel territorio di competenza e i cui scopi non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

2° - Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà acquisire e costruire fabbricati da destinare a sede propria o per uffici distaccati dalla sede; potrà inoltre partecipare, anche in forma azionaria, a società, enti od organizzazioni che rispondono alle finalità statutarie.

TITOLO III: SOCI

ART.4

1° - Chiunque intenda associarsi dovrà proporre alla Giunta formale domanda, che si intende accolta trascorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

2° - In caso di mancato accoglimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

3° - I richiedenti dovranno esercitare in proprio un'attività commerciale, turistica, di servizio o essere P.M.I. secondo le norme vigenti. Nella scheda di adesione sarà indicata la persona che eserciterà i diritti sociali se diversa dal rappresentante legale.

4° - Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di aspiranti soci e senza diritto di elettorato attivo e passivo, coloro i quali intendono avviare un'attività di cui sopra e si rivolgano all'Associazione per chiedere assistenza. Possono altresì continuare ad aderire all'Associazione i titolari di aziende già associate che abbiano cessato l'attività, senza diritto di elettorato attivo e

passivo.

5° - Su proposta del Presidente e di almeno 2 (due) Consiglieri il Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, può conferire il titolo di socio onorario a persone fisiche o giuridiche benemerite, enti o associazioni, con esclusione del pagamento di qualsiasi contributo e dell'elettorato attivo e passivo.

ART.5

1° - L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto nonché le deliberazioni assunte dai suoi Organi Statutari.

2° - In particolare l'iscrizione all'Associazione impegna gli associati per l'anno solare in corso e per il biennio successivo al pagamento dei contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via diretta, o tramite i sistemi convenzionati, anche ai sensi della Legge n°311/1973 e successive modificazioni.

3° - L'impegno non disdettato con le modalità del presente comma si intende rinnovato per altro biennio, e così di seguito, salvo disdetta da inviarsi all'Associazione almeno 6 (sei) mesi prima di ciascuna scadenza biennale, a mezzo lettera raccomandata, e fatta salva la cessazione dell'attività.

4° - Il mancato versamento del contributo associativo fa perdere il diritto al voto limitatamente al periodo di morosità e il diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o di Giunta nel caso fosse membro di questi Organi.

5° - Trascorsi 90 (novanta) giorni di mora l'associato non potrà più usufruire dei servizi dell'Associazione, decadrà dalle eventuali cariche sociali e l'Associazione avrà diritto di iniziare gli atti legali per il recupero dei contributi non versati.

6° - Sono ammessi contributi volontari aggiuntivi da parte di associati o di terzi.

7° - Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART.6

1° - La qualità di socio si perde per decesso, per cessazione dell'attività, per recesso da inoltrarsi ai sensi e con il rispetto delle modalità di cui all'art.5, o per espulsione.

2° - I soci non possono, sotto pena di espulsione da comminarsi con motivata delibera del Consiglio Direttivo, far parte contemporaneamente di altri sodalizi costituiti per gli stessi scopi e non aderenti alla Confederazione nazionale, nè di altri organismi che abbiano interessi o scopi in contrasto con quelli dell'Associazione, dell'Unione o della Confederazione nazionale. Essi possono essere altresì espulsi per atti che ledano gli interessi, la dignità ed il decoro dell'Associazione. Infine possono essere espulsi per inosservanza grave delle norme dello Statuto, nonché per gravi deviazioni dagli indirizzi di politica generale dettati dall'Unione e dalla Confederazione nazionale.

3° - Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

4° la perdita della qualità di associato, qualunque sia la causa, comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART.7: RAGGRUPPAMENTI SETTORIALI

1° - I soci sono raggruppati nei seguenti 5 (cinque) settori:

- alimentare;
- non alimentare;
- confiturismo;
- servizi;
- trasporti.

2° - Tali settori potranno essere oggetto di modifiche da parte dell'Unione.

3° - Entro 15 (quindici) giorni dalla costituzione delle delegazioni comunali, nelle quali vengono eletti anche i rappresentanti di settore, il Presidente dell'Associazione indice la riunione di questi ultimi per l'elezione dei 5 (cinque) capisettore mandamentali.

ART.8: SINDACATI DI CATEGORIA

1° - All'interno dei raggruppamenti settoriali mandamentali sono costituiti i Sindacati mandamentali di categoria.

2° - Per i suddetti verrà predisposto un regolamento che sarà approvato dal Consiglio del Sindacato Provinciale di categoria, previa visione ed autorizzazione della Giunta dell'Unione.

3° - I Sindacati mandamentali di categoria difendono gli interessi delle imprese associate agendo nei confronti di tutti gli enti locali nel mandamento di competenza, che in qualsiasi modo e/o maniera abbiano facoltà di assumere decisioni che riguardino l'interesse della categoria rappresentata, in sintonia con gli indirizzi del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4° - I rappresentanti dei sindacati mandamentali di categoria partecipano alle riunioni a livello provinciale per lo sviluppo delle strategie a difesa ed espansione della categoria.

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.9

1° - Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) Il Collegio dei Probiviri.

ART.10: ASSEMBLEA

1° - L'Assemblea dell'Associazione è formata dai soci.

2° - L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, mentre in seduta straordinaria è convocata, su richiesta del Presidente, della maggioranza della Giunta, del Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta di almeno un 1/3 (un terzo) dei Componenti dell'Assemblea medesima.

3° - L'avviso di convocazione contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, viene spedito mediante lettera almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.

4° - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno 1 (una) ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Qualora la convocazione riguardi lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori è richiesta la maggioranza qualificata della metà più uno degli aventi diritto.

5° - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

6° - L'Assemblea, ove sia necessario, nomina fra gli intervenuti due scrutatori. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione.

7° - Le delibere dell'Assemblea possono essere prese per alzata di mano o con votazione segreta che è obbligatoria nel caso di elezione o nomina di persone. In caso di parità di voti nella votazione palese decide il voto del Presidente. In caso di votazione segreta, a parità di voti, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità associativa.

8° - L'Assemblea in sede ordinaria delibera su:

- le questioni proposte alla sua attenzione dal Consiglio;
- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio entro il 30 giugno e la relazione sull'attività svolta;
- l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'elezione del Collegio dei Probiviri
- elegge il Consiglio dell'associazione secondo le seguenti modalità:
 - a. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo il calendario comunicato all'Unione 15 gg prima, a mezzo lettera spedita ai soci almeno 5 gg prima della data di convocazione e recante gli argomenti all'ordine del giorno, la data e il luogo. All'Assemblea potrà presenziare anche un delegato designato dall'Unione.
 - b. Le votazioni per le elezioni si tengono a scrutinio segreto su schede vistate da almeno uno scrutatore e dal Presidente dell'Assemblea.
 - c. Sono ammessi al voto i soci iscritti all'Associazione da almeno 90 (novanta) giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea, che risultino nell'apposito elenco trasmesso dalla stessa Associazione all'Unione e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.
 - d. A ciascun socio vengono consegnate due schede di colore diverso una per l'elezione dei rappresentanti territoriali e l'altra per l'elezione dei rappresentanti di settore al quale il socio elettore appartiene.

- e. Nella scheda per l'elezione dei rappresentanti territoriali il socio potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari a $\frac{1}{2}$ (cinquanta per cento) dei candidati da eleggere se superiori a due, con arrotondamento all'unità più prossima.
- f. Risultano eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione dei rappresentanti territoriali e di quelli di ogni settore presente.
- g. Dei risultati elettorali verrà redatto verbale, da conservarsi a cura dell'Associazione, con graduatorie complete e controfirmato dal presidente dell'assemblea e da tutti gli scrutatori.
- h. Il socio che risultasse eletto in entrambe le votazioni dovrà optare per un'unico titolo. A questo subentrerà il socio risultante primo tra i non eletti.
- i. Nel caso di parità di voti è eletto l'associato con maggiore anzianità associativa.

9° - L'Assemblea, in sede straordinaria, con facoltà del Presidente dell'Associazione di farsi assistere da un Notaio con funzioni di segretario verbalizzante, delibera su:

- le modifiche allo Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

10° - Il segretario verbalizzante redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori e trascritto sul registro dei verbali.

TITOLO V: CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.11

1° - Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da un numero massimo di dieci componenti, di cui uno per ciascuno dei cinque settori individuati dall'Unione e ratificati dall'associazione che contino almeno 5 soci e dai rimanenti componenti in qualità di rappresentanti territoriali.

Possono partecipare a titolo consultivo un rappresentante del Confidi, un rappresentante della FENACOM – Federazione Anziani del Commercio della Provincia di Venezia – un rappresentante un rappresentante del Patronato Enasco della provincia di Venezia, un rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori; un rappresentante del Gruppo Terziario Donna.

2° - Ad ogni componente il Consiglio Direttivo spetta un voto.

3° - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

4° - Nel caso di parità di voti prevale la parte che raccoglie il voto del Presidente; se la votazione è segreta, in caso di ulteriore parità, la stessa viene ripetuta ad oltranza.

5° - Non sono ammesse deleghe.

6° - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni 4 (quattro) mesi e comunque quando il Presidente stesso lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei Consiglieri e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

7° - La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente data, ora e luogo della riunione, nonchè l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

8° – Nel caso in cui la convocazione sia richiesta ai sensi comma 6, punto 2, il presidente deve provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

9° - In mancanza, vi provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro gli ulteriori 10 (dieci) giorni successivi.

ART.12

1° - Il Consiglio Direttivo:

- elegge, a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione;
- elegge al proprio interno tre componenti la Giunta esecutiva, tra i quali il V.Presidente Vicario, su proposta del Presidente;
- elegge tra i soci il Cassiere Economo su proposta del Presidente;
- definisce l'ammontare dei contributi associativi ordinari e straordinari a carico dei soci.;
- delibera sull'istituzione o costituzione di comitati, consorzi, commissioni per lo studio e la trattazione di particolari problemi, società o altri organismi in conformità agli scopi statutari;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- delibera sugli atti di acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare e in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, con facoltà di delega alla Giunta Esecutiva;
- tratta e delibera in merito alle attività sindacali dell'Associazione;
- esamina le proposte di modifiche statutarie della Giunta da sottoporre all'Assemblea in accordo con l'Unione Provinciale;
- esercita, nei casi urgenti, i poteri dell'Assemblea ordinaria, salvo ratifica nella prima seduta utile;
- predispose, su proposta della Giunta, il bilancio consuntivo e la relazione accompagnatoria da approvare in assemblea.

2° - I componenti il Consiglio Direttivo che incorrono in 3 (tre) assenze consecutive, non giustificate con documento scritto, decadono dalla carica.

TITOLO VI: GIUNTA ESECUTIVA

ART.13

1° - La Giunta Esecutiva dell'Associazione è formata dal Presidente dell'Associazione, dai 3 (tre) componenti eletti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.12 e dal cassiere economo.

2° - La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, di massima una volta al mese. Essa è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, dei quali uno deve essere il Presidente o il vicepresidente vicario, che la presiedono. Può essere convocata su richiesta della metà più uno dei componenti ed è presieduta dal Presidente.

3° - La convocazione avviene con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo; nei casi urgenti può avvenire con i mezzi più rapidi (fax, e-mail, telefono e simili) e con un solo giorno di preavviso, ed anche senza la preventiva comunicazione dell'ordine del giorno.

4° - I componenti della Giunta che incorrono in 3 (tre) assenze consecutive non giustificate sono

considerati decaduti dalla carica. Il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza.

ART.14

1° - La Giunta, nel quadro delle direttive di massima fissate dall'Assemblea e degli indirizzi indicati dal Consiglio, detta i criteri operativi dell'Associazione, elabora e propone le questioni da sottoporre al Consiglio stesso ed assume i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi statutari.

2° - La Giunta esecutiva inoltre:

- predispone i progetti di modifiche statutarie;
- adotta, in caso di particolari necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, cui riferisce, per la ratifica, alla prima riunione successiva;
- elabora le proposte relative alla determinazione dei contributi associativi;
- delibera sulla domanda di adesione all'Associazione nonché sulla perdita della qualità di socio ai sensi dell'art.4;
- stabilisce il settore ed il sindacato di categoria di appartenenza dei singoli associati;
- sottopone i bilanci all'attenzione del Consiglio Direttivo;
- su proposta del Presidente: nomina il Direttore dell'Associazione, ne fissa gli emolumenti e provvede in ordine alla sua eventuale revoca;
- delibera in merito all'assunzione, all'inquadramento ed al licenziamento del personale dipendente su proposta del direttore;
- approva i regolamenti dei comitati degli altri organismi istituiti dal Consiglio Direttivo in seno all'Associazione;
- propone al Consiglio Direttivo l'accensione di mutui, le aperture di credito e la concessione di garanzie e l'assenso a cancellazione di ipoteche;
- designa, nomina e revoca i componenti di eventuali commissioni tecniche;
- provvede alla designazione, nomina e revoca di rappresentanti o delegati dell'Associazione in Enti esterni come commissioni, consessi, società, consorzi ed altri organi nel territorio di competenza. Può designare e nominare anche dipendenti dell'Associazione e persone estranee ad essa;
- delibera in ordine all'eventuale apertura di uffici dell'Associazione, ovunque ne sia ravvisata l'opportunità nel territorio di competenza;
- fissa i compiti del cassiere economo.

TITOLO VII: PRESIDENTE

ART.15

1° - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

2° - Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

3° - In caso di vacanza del posto del Presidente per recesso o manifesto permanente impedimento, il vicepresidente vicario ne assume le funzioni quale Presidente "ad interim" con tutti i poteri e deve

convocare, entro 30 (trenta) giorni, il Consiglio Direttivo che provvede all'elezione del nuovo Presidente, il quale durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso. Analogamente procede il Presidente nel caso di vacanza di altri componenti la Giunta Esecutiva. Il Presidente sovrintende all'andamento dell'Associazione e provvede all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali.

4° - Il Presidente inoltre:

- ha la gestione ordinaria dell'Associazione e può delegare a colleghi dirigenti o funzionari dell'Associazione il compimento di atti o categorie di atti;
- riferisce alla Giunta, su proposta del Direttore, l'organizzazione degli uffici;
- può conferire incarichi professionali occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- ha facoltà di riscuotere e quietanzare;
- adotta in caso di particolari necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta cui riferisce per la ratifica alla prima riunione utile.

TITOLO VIII: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.16

1° - Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 (tre) componenti di cui 2 (due) eletti dall'Assemblea dei Soci ed 1 (uno) designato dall'Unione Provinciale con funzione di Presidente.

2° - Il Collegio dei Revisori ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e riferisce all'Assemblea.

3° - La presenza del Collegio è obbligatoria quando tali organi sono chiamati ad approvare i bilanci.

4° - Possono essere eletti Revisori anche persone estranee all'Associazione.

TITOLO IX: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.17

1° - Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) componenti di cui 2 (due) eletti dall'Assemblea dei Soci ed 1 (uno) designato dall'Unione Provinciale con funzione di Presidente.

2° - I Probiviri non possono ricoprire cariche dirigenziali.

3° - Il Collegio dei Probiviri ha il compito di derimere le vertenze che per inosservanza dello Statuto o per altre ragioni dovessero sorgere tra l'Associazione ed i propri aderenti, fra associati in ordine ai rapporti che discendono da tale loro qualifica.

4° - Il Collegio giudica senza particolari formalità di rito, su istanza di almeno un contendente, quale amichevole compositore, ha le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine e conclude con un lodo scritto inappellabile.

5° - L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del lodo arbitrale, espressa dal Collegio dei Probiviri, ad ogni effetto di legge.

ART.18

1° - Tutte le cariche hanno durata quadriennale e pertanto alla scadenza dovranno essere rinnovate.

2° - Coloro che si trovassero a dover subentrare in corso di mandato decadono insieme agli altri componenti dell'organo a cui appartengono.

3° - Le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto.

4° - E' ammessa la rieleggibilità.

5° - Tutte le cariche sono gratuite.

6° - Le dimissioni o la decadenza di un componente del Consiglio Direttivo comportano:

- a) la sostituzione con il primo dei non eletti in caso di rappresentante territoriale;
- b) la indizione di una assemblea dei soci del settore cui apparteneva il rappresentante di settore decaduto;

TITOLO X: DIRETTORE

ART.19

1° - Il direttore è posto a capo degli uffici dell'Associazione.

2° - E' a capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale dell'Associazione.

3° - Coadiuvava inoltre il Presidente e gli organi collettivi nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi, assumendone le funzioni di segretario.

TITOLO XI: PATRIMONIO SOCIALE

ART.20

1° - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni immobili, mobili, titoli e valori che a qualsiasi titolo divengono di proprietà dell'Associazione;
- dalle somme acquisite al patrimonio ed accantonate per qualsiasi titolo fino a che non siano state erogate.

2° - L'attività amministrativa è divisa in esercizi corrispondenti all'anno solare.

3° - Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote degli associati e da eventuali proventi straordinari a qualsiasi titolo riscossi.

4° - Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale e del rendiconto economico. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la situazione economico-finanziaria attraverso la corrispondenza delle voci di entrata e di uscita con la relativa documentazione.

5° - I bilanci dovranno essere redatti secondo lo schema che verrà fissato dall'Unione Provinciale.

ART.21

1° - Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO XII: SCIoglIMENTO

ART.22

1° - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria e con la maggioranza prevista dall'art.10.

2° - Contestualmente vengono nominati anche i 3 (tre) membri del Collegio dei Liquidatori.

3° - L'Assemblea che delibera lo scioglimento decide anche sulla destinazione del patrimonio netto di liquidazione con l'obbligo di devolvere il patrimonio, qualunque sia la causa di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito il Collegio dei Revisori e salva diversa disposizione prevista dalla legge.

ART.23

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

TITOLO XIII: NORME TRANSITORIE

In ottemperanza alla Convenzione dell'11/03/2002, sottoscritta tra L'unione Provinciale e le Associazioni dovranno essere rispettati i termini di cui al punto 2) della Convenzione stessa per l'approvazione del presente Statuto da parte prima dell'Unione Provinciale e poi degli Organi dell'Associazione competenti, successiva alle modifiche statutarie dell'Unione Provinciale e dovranno essere indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali in base alle nuove norme del presente Statuto.